



COMUNE DI MATHI

Provincia di Torino

* * * * *

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI

SOMMARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Limite minimo e massimo

Art. 3 - Pagamento in misura ridotta

Art. 4 - Obbligo del rapporto

Art. 5 - Scritti difensivi - Provvedimento d'ingiunzione

Art. 6 - Opposizione al provvedimento d'ingiunzione

Art. 7 - Esecuzione forzata

Art. 8 - Norme finali

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le violazioni ai Regolamenti comunali del Comune di Mathi per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le Ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime.

Art. 2 - Limite minimo e massimo

Per le violazioni contenute nei Regolamenti Comunali del comune di Mathi e nelle Ordinanze attuative dei Regolamenti stessi, viene prevista la sanzione amministrativa da £ 100.000 (Centomila) pari ad Euro 51,645, a £ 20.000.000 (ventimilioni), pari ad Euro 10.329,137.

Art. 3 - Pagamento in misura ridotta

In attuazione al principio di cui all'art. 16 della L. n° 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quale misura più favorevole all'utente oltre alle spese di notifica e procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata e, se questa non è avvenuta, dalla notificazione del verbale.

Art. 4 - Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che non ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'art. 24 della L. n° 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Segretario comunale quale Organo di vertice dell'intera tecnostruttura come previsto nell'art. 97/4° c. let t. d) del D. L.vo n. 267/2000 e dall'art. 103 del D. L.vo n. 507/99.

Art. 5 - Scritti difensivi - Provvedimento d'ingiunzione

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Segretario comunale scritti difensivi o documenti e possono essere sentiti dal medesimo.

Il Segretario Comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminato i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con proprio provvedimento motivato, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che ne sono obbligate solidalmente, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto, nonché al Sindaco.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo si ha riguardo della gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Il pagamento è effettuato presso il Servizio Polizia Municipale del Comune di Mathi, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento d'ingiunzione.

Art. 6 - Opposizione al provvedimento d'ingiunzione

Contro il provvedimento d'ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace, competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegato il provvedimento motivato.

Art. 7 - Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della L. n°689/81.

Art. 8 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si fa rimando alla L. n°689/81 e s.m.i..

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione dell'iter formativo, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 14 dello Statuto.